SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1999.

Nomina di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caccamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 10 marzo 1999, registrato alla Corte dei conti in data 15 marzo 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Caccamo (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Maria Danila Spagna, dal dott. Giovanni Piombo e dal dott. Giuseppe Peritore;

Visto il proprio decreto, in data 20 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1999, con il quale il dott. Cono Incognito è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Giuseppe Peritore;

Considerato che il dott. Giovanni Piombo, in data 25 luglio 1999, è deceduto e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 1999;

Decreta:

Il dott. Salvatore Caccamo è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caccamo (Palermo), in sostituzione del dott. Giovanni Piombo.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1999
Registro n. 2 Interno, foglio n. 349

99A7898

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Margherita di Savoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Margherita di Savoia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Margherita di Savoia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Margherita di Savoia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 agosto 1999, da undici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Foggia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno

1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2022.13.4/Gab. del 10 agosto 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Margherita di Savoia (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Santamaria.

Roma, 3 settembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7899

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Provvidenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Provvidenti (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Provvidenti (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Brunella Occhionero è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Provvidenti (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 agosto 1999, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Campobasso, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1731/13.3/56/Gab. del 21 agosto 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Provvidenti (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott.ssa Brunella Occhionero.

Roma, 3 settembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7900

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Calasetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Calasetta (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calasetta (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ignazio Buccoli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Calasetta (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 agosto 1999, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cagliari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9901068/13.5/U.A. del 13 agosto 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calasetta (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ignazio Buccoli.

Roma, 3 settembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7901

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Burcei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Burcei (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga di nove componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Burcei (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il generale di divisione dell'Esercito italiano (r) Antonio Murgolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Burcei (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove componenti del civico consesso;

Invero, in data 6 agosto 1999 venivano assunte al protocollo dell'ente le dimissioni di sei consiglieri e, successivamente, in data 16 agosto 1999, sono state presentate le dimissioni di ulteriori tre componenti del corpo consiliare.

Poiché il consiglio comunale non può procedere alla surroga dei nove consiglieri dimissionari per esaurimento delle liste di appartenenza, si è determinata l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cagliari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9901083/13.5/U.A. del 17 agosto 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Burcei (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del generale di divisione dell'Esercito italiano (r) Antonio Murgolo.

Roma, 3 settembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7902

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Sestu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Sestu (Cagliari) ed il sindaco nella persona del dott. Michele Cossa;

Considerato che, in data 20 luglio 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termine di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sestu (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Ivo Deidda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sestu (Cagliari), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Michele Cossa.

Il citato amministratore, in data 20 luglio 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis)* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9900932.2/13.5/U.A. del 10 agosto 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sestu (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Ivo Deidda.

Roma, 3 settembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7903

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Iglesias.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Iglesias (Cagliari) ed il sindaco nella persona del sig. Mauro Pili;

Considerato che, in data 20 luglio 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termine di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotte dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Iglesias (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott.ssa Andreina Farris è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Iglesias (Cagliari), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mauro Pili.

Il citato amministratore, in data 20 luglio 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis)* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9900931.2/13.5/U.A. del 10 agosto 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Iglesias (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Andreina Farris.

Roma, 3 settembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7904

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Tolle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Porto Tolle (Rovigo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Porto Tolle (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Pietro Pecorari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Porto Tolle (Rovigo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 agosto 1999, da undici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Rovigo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1407/13.4/Gab. del 24 agosto 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto Tolle (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Pietro Pecorari.

Roma, 3 settembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7905

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Acri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Acri (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da quattordici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acri (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Sirimarco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Acri (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 agosto 1999, da quattordici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3537/13.3/Gab. del 23 agosto 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acri (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Sirimarco.

Roma, 3 settembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7906

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 agosto 1999.

Variazione della denominazione della marca di sigaretti «Fleur de savane petits cigares lights».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 25 marzo 1999 con il quale si è provveduto all'inserimento, nella tariffa di vendita al pubblico, dei sigaretti altri «Fleur de savane petits cigares lights» (conf. da 20 pezzi);

Visto il decreto ligislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate e conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Vista l'istanza con la quale la ditta Seita ha chiesto di modificare, per i sigaretti altri sopraindicati, la denominazione in «Fleur de savane petits cigares léger»;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della marca di sigaretti altri appresso indicata è così modificata:

da «Fleur de savane petits cigares lights» a «Fleur de savane petits cigares léger».

Art. 2.

Potranno essere commercializzate fino ad esaurimento, eventuali scorte delle unità dei suindicati sigaretti, in carico agli organi dell'ETI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 102

99A7930

DECRETO 3 settembre 1999.

Variazione del contenuto di nicotina e condensato di due marche di sigarette estere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani, per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Visto il decreto direttoriale del 17 giugno 1999 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1999;

Viste le istanze con le quali le ditte Imperial Tobacco International LTD e British American Tobacco (Germany) — rispettivamente per le sigarette JPS American Blend Superlights (astuccio da 20 pezzi) e Barclay KSF (astuccio da 10 e da 20 pezzi) —, hanno chiesto di modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato indicato nel predetto decreto direttoriale del 17 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate è così modificato:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
JPS American blend superlights (astuccio da 20 pezzi)	0,4	5,0	0,5	5,0
Barclay KSF (astuccio da 10 e 20 pezzi)	0,5	5,0	0,4	4,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette JPS American Blend Superlights (astuccio da 20 pezzi) e Barclay KSF (astuccio da 10 e da 20 pezzi), in carico agli organi dell'ETI, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

99A7931

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 3 agosto 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Fluxum», a base di parnaparin, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Fluxum», a base di parnaparin (eparina a basso peso molecolare) della Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Alanno (Pescara), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezioni 6 fiale siringa 0,3 ml 3200 U.I. aXa, A.I.C. n. 026270076; 6 fiale siringa 0,4 ml 4250 U.I. aXa, A.I.C. n. 026270088; 6 fiale siringa 0,6 ml 6400 U.I. aXa, A.I.C. n. 026270090, risulta classificata in classe *c);*

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 1998, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Visto il proprio provvedimento dell'8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 1999, concernente «Aggiornamento delle "Note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione di medicinali e successive modificazioni. Introduzione della nota n. 81», con il quale vengono incluse in fascia di rimborsabilità le specialità medicinali a base di eparina a basso peso molecolare;

Viste le domande del 9 febbraio e del 15 febbraio 1999, con cui la Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Alanno (Pescara), ha chiesto la riclassificazione in classe *a)* con nota 81 della specialità medicinale «Fluxum» nelle confezioni sopra citate;

Vista la domanda del 2 marzo 1999 con la quale la società Alfa Wassermann S.p.a. chiede che, per la specialità medicinale denominata «Fluxum» nelle confezioni sopra citate, venga avviata la procedura di contrattazione ai sensi del decreto ministeriale 17 luglio 1998 proponendo i seguenti prezzi al pubblico rispettivamente per la confezione 6 fiale siringa 0,3 ml 3200 U.I. aXa L. 42.800; per la confezione 6 fiale siringa 0,4 ml 4250 U.I. aXa L. 57.200; per la confezione 6 fiale siringa 0,6 ml 6400 U.I. aXa L. 76.000;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 aprile 1999, con la quale, atteso che la specialità medicinale denominata «Fluxum» non è stata inclusa nella nota 81, perché non è stato possibile determinarne il prezzo medio europeo, e al fine di non creare disparità di mercato e consentire la prosecuzione sul territorio di trattamenti iniziati in ospedale, viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe *a)* con nota 81 della specialità medicinale «Fluxum» della Alfa Wassermann S.p.a., nella forma farmaceutica e confezioni 6 fiale siringa 0,3 ml 3200 U.I. aXa; 6 fiale siringa 0,4 ml 4250 U.I. aXa; 6 fiale siringa 0,6 ml 6400 U.I. aXa, affidando la determinazione del prezzo alla Commissione di cui al decreto ministeriale 17 luglio 1998;

Vista la nota protocollo F 800/ UFF.XI/AG.2/1247, dell'8 luglio 1999, con cui la Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali per le quali non si è potuto calcolare il prezzo medio europeo invia alla Alfa Wassermann S.p.a. proposta di prezzo medio europeo finale al pubblico per la specialità medicinale «Fluxum» nelle confezioni sopra riportate;

Vista la comunicazione del 20 luglio 1999 della Alfa Wassermann S.p.a., con la quale, in relazione alla nota ministeriale F 800/ UFF.XI/AG.2/1247 dell'8 luglio 1999, la società dichiara di accettare i seguenti prezzi al pubblico relativi alla specialità medicinale «Fluxum» per la confezione 6 fiale siringa 0,3 ml 3200 U.I. aXa L. 44.100, per la confezione 6 fiale siringa 0,4 ml 4250 U.I. aXa L. 58.900 e per la confezione 6 fiale siringa 0,6 ml 6400 U.I. aXa L. 78.200;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata FLUXUM, a base di parnaparin, della Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Alanno (Pescara), è classificata in classe *a),* con nota 81, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo sotto indicato per ciascuna confezione:

Specialità	Confezione	AIC	Classe	Nota	Prezzo I.V.A. inclusa
FLUXUM	6 fiale siringa 0,3 ml 3200 U.I. aXa	026270076	A	81	L. 44.100
FLUXUM	6 fiale siringa 0,4 ml 4250 U.I. aXa	026270088	A	81	L. 58.900
FLUXUM	6 fiale siringa 0,6 ml 6400 U.I. aXa	026270090	A	81	L. 78.200

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 66

99A7860

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 settembre 1999.

Elenco delle imprese decadute dal diritto alla concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 - 1º bando.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, n. 706, recante norme per la concessione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 9, del citato decreto n. 706/1996, ai sensi del quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'approvazione delle domande e ne dà comunicazione alle imprese;

Visto che il comma 10 del medesimo art. 5 prevede che le imprese, ricevuta la comunicazione, provvedano ad indicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il tipo di agevolazione per cui intendono optare affinché il Ministero stesso possa provvedere all'emanazione del provvedimento di concessione;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 1998, con il quale sono state approvate le graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 215/1992, presentate entro il 31 luglio 1997, termine di scadenza relativo al primo bando;

Viste le comunicazioni inviate alle imprese interessate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del citato art. 5, comma 9, del decreto ministeriale n. 706/1996;

Considerato che una serie di imprese inserite in graduatoria ed aventi diritto all'agevolazione non ha mai risposto alla predetta comunicazione;

Considerato che alle predette imprese è stata inviata una nota di sollecito con la quale è stato fissato un termine di trenta giorni per l'adempimento ed altresì comunicata la decadenza dal diritto alla concessione delle agevolazioni in mancanza di cenni di riscontro entro tale termine;

Considerato che a seguito della predetta comunicazione non è pervenuto alcun cenno di riscontro dalle imprese interessate;

Considerato che, per effetto della scadenza del termine di diffida comunicato, le imprese medesime devono intendersi decadute dal diritto alla concessione delle agevolazioni;

Decreta:

Le imprese elencate nell'allegato al presente decreto sono decadute dal diritto alla concessione delle agevolazioni di cui la legge 25 febbraio 1992, n. 215, approvate con decreto ministeriale del 19 febbraio 1998 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1999

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO 1

Pos. MICA	Denominazione ditta
107	S.T.A. S.a.s.
137	Rosa dei Venti S.a.s. di Monica Orrù
285	Ditta Dioguardi Silvana
315	Ditta Falotico Griselda Analia
352	Full service S.n.c. di Matrone Maddalena e C.
617	Ditta Med. ex. di Silvia Piunti
625	La casa del buongustaio S.n.c. di Martinello Vanessa & C.
728	Ditta Gioffrè Maria Grazia
987	Ditta Perrina Antonietta
1125	Domina cooperativa sociale a r.l.
1169	Ditta Martignetti Maria Giuseppa
1190	Ditta Sanzo Rita
1417	Ditta Q.P. Quality Program di Pizzorno Cinzia
1682	Isolafelice S.r.l.
1752	Ditta Bertani Fabiana
1769	Ditta Teleservice di Allocco Annalisa
1855	Ditta Carpico Olga
1988	Ditta Garipoli Maria Giovanna
2137	Ditta Penelope di Silipo Adelina
2234	Ditta Filetti Luisa
2279	Ditta Triquetra di Kageyama Yumi
2376	Ditta Crupi Samantha
2380	Ditta Lamezia Assistance di Maiuolo Lucia
2381	Ditta Azienda agricola Marra Patrizia
2448	Ditta Calisi Laura
2542	Abodanza S.a.s. di Manuela Lupis e C.
2552	Rico-Mammone-Sorrentino e soci S.n.c.
2585	Ditta Litoscreen di Russo Rosalba
2592	Ditta Dilerma Carmela
2637	Ditta Faraci Concetta
2645	Ditta Cascina dei Moggia di Bersano Albina
2647	Ditta Azienda agricola Bragato Mirella
2697	Ditta Moccia Maria
2699	Ditta Bellucci Maura
2745	Ditta La luna e il torrente di Carla De Benedetti
2896	Ditta Fragnito Immacolata
3011	Ditta Santangelo Maria
3013	Ditta De Vita Morena
3293	Ditta Mancini linea yacht di Mancini Mirella
3304	Ditta 2G di Caldani Giulia
3360	Ditta Donnici Rosangela
3452	Ditta Muschio Cassa
3571	Confezioni Fairly S.r.l.
3653	D'Agostino Franceschina S.n.c. di D'Agostino Franceschina & C.
3760	Italian Trade International Agency
3779	Il mercato di Fadelli Monica e Senestro Ornella S.n.c.
3781	Ditta R & C di Di Vincenzo Laura
3864	Sintesi S.n.c. di Gaffuri Monica
4031	Damatrà S.n.c. di Cocetta Elisabetta
4043	Ditta Imparato Antonietta

99A7933

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 settembre 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini da tavola nella campagna vitivinicola 1999/2000 delle regioni Puglia e Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE
ED INTERNAZIONALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n*);

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Puglia e Toscana con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Puglia e Toscana.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 16 settembre 1999

Il direttore generale reggente: DI SALVO

99A7932

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Comse», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 marzo 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Comse», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Giovanni Santarcangelo in data 15 marzo 1989, repertorio n. 27804, registro società n. 10013, del tribunale di Taranto.

Taranto, 8 settembre 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A7877

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Digitel», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 marzo 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Digitel», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Ettore Leccese in data 9 febbraio 1988, repertorio n. 6355, registro società n. 9379, del tribunale di Taranto.

Taranto, 8 settembre 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A7878

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Speme», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 marzo 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Speme», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Magda Garofalo in data 5 giugno 1987, repertorio n. 7173, registro società n. 8914, del tribunale di Taranto.

Taranto, 8 settembre 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A7879

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Impegno sociale», in Lizzano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 marzo 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Impegno sociale», con sede in Lizzano, costituita per rogito notaio Magda Garofalo in data 26 marzo 1986, repertorio n. 4396 registro società n. 799, del tribunale di Taranto.

Taranto, 8 settembre 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A7880

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Jonica», in Manduria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 marzo 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Jonica», con sede in Manduria, costituita per rogito notaio Aldo Gargano in data 19 ottobre 1984, repertorio n. 1164, registro società n. 7037, del tribunale di Taranto.

Taranto, 8 settembre 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A7881

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Edile Masaccio», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 marzo 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Edile Masaccio», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Giandomenico Cito in data 7 febbraio 1984, repertorio n. 3432, registro società n. 6669, del tribunale di Taranto.

Taranto, 8 settembre 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A7882

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Idea 80», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 marzo 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Idea 80», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Prospero Mobilio in data 18 settembre 1979, repertorio n. 683, registro società n. 5207, del tribunale di Taranto.

Taranto, 8 settembre 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A7883

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Crispianese», in Crispiano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 marzo 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Crispianese», con sede in Crispiano, costituita per rogito notaio Vincenzo Vinci in data 13 marzo 1978, repertorio n. 4312, registro società n. 4848, del tribunale di Taranto.

Taranto, 8 settembre 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A7884

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della Allsecures Vita S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1260).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita già rilasciata alla Allsecures Vita S.p.a., con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 12;

Vista la delibera assunta in data 11 marzo 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Allsecures Vita S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 1 dello statuto sociale;

Vista la delibera assunta in data 15 luglio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Allsecures Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 5 e 7 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Allsecures Vita S.p.a. con sede in Roma, con le variazioni apportate agli articoli:

art. 1: modifica della denominazione sociale da «Allsecures Vita S.p.a.» ad «Axa Interlife S.p.a.»;

art. 2: trasferimento della sede sociale da Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 12 a Milano, via Leopardi n. 15;

art. 5: eliminazione della facoltà da parte del consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale entro il 31 dicembre 1991;

art. 7: approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A7907

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 16 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 4 ottobre 1971 con cui è stata inserita nello statuto dell'Università degli studi di Ancona la facoltà di ingegneria;

Visto il decreto rettorale del 15 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1993, relativo alla modifica allo statuto dell'Università degli studi di Ancona intesa ad ottenere l'istituzione dei

diplomi universitari in ingegneria meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria informatica ed automatica, ingegneria delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994, con il quale:

si sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, il diploma universitario in ingegneria dell'automazione, il diploma universitario in ingegneria energetica ed il diploma universitario in ingegneria informatica;

si è soppresso dall'elenco sopracitato il diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica;

si è integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel senso che la facoltà di ingegneria può rilasciare anche i seguenti diplomi universitari, di cui alla tabella XXIX-*bis:* ingegneria dell'automazione, ingegneria energetica, ingegneria informatica;

si è soppressa la tabella XXIX-*bis,* annessa al precitato regio decreto, e sostituita dalla nuova tabella XXIX-*bis* relativa ai diplomi universitari della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto rettorale n. 1363 del 31 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, con il quale è stato modificato lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, limitatamente alla facoltà di ingegneria, con l'inserimento all'art. 5.4.1, e conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento dei corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria di seguito elencati, di cui alla tabella XXIX-*bis* allegata al decreto ministeriale 31 marzo 1994: diploma universitario in ingegneria meccanica (adeguato al N.O.), diploma universitario in ingegneria elettronica (adeguato al N.O.), diploma universitario in ingegneria informatica (adeguato al N.O.), diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni (adeguato al N.O.), diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione (nuovo inserimento);

Visto il decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1994 con il quale:

si è aggiunto, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, il diploma universitario in edilizia;

si è integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel senso che le facoltà di architettura e di ingegneria possono rilasciare il predetto diploma universitario in edilizia;

si è aggiunta, dopo la tabella XXIX-*bis,* annessa al precitato regio decreto, la tabella XXIX-*ter* relativa al predetto corso di diploma universitario in edilizia;

Viste le delibere degli organi accademici di questa università adottate rispettivamente in data 19 marzo 1997, 8 aprile 1999 e 27 aprile 1999 dal consiglio di facoltà di ingegneria, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico relative alla modifica di statuto volta ad ottenere per la facoltà di ingegneria:

A) all'art. 5.1, alla voce facoltà di ingegneria, l'inserimento dell'elenco dettagliato dei seguenti diplomi universitari:

diploma universitario in ingegneria meccanica;

diploma universitario in ingegneria elettronica;

diploma universitario in ingegneria informatica;

diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni;

diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;

diploma universitario in edilizia;

B) all'art. 5.4.2 l'inserimento dell'articolato relativo al diploma universitario in edilizia di cui alla tabella XXIX-*ter* allegata al decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1994;

Visto il verbale della riunione del comitato regionale di coordinamento delle università marchigiane, redatto in data 15 giugno 1999, nel quale risulta che il comitato medesimo approva l'istituzione del diploma universitario in edilizia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli relativi alla facoltà di ingegneria;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Ancona emanato con proprio decreto del 14 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1998;

Constatato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Visti l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 5.1, alla voce facoltà di ingegneria, viene inserito l'elenco dettagliato dei seguenti diplomi universitari:

diploma universitario in ingegneria meccanica;

diploma universitario in ingegneria elettronica;

diploma universitario in ingegneria informatica;

diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni;

diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;

diploma universitario in edilizia.

Art. 2.

All'art. 5.4.2 viene inserito l'articolato relativo al diploma universitario in edilizia di cui alla tabella XXIX-*ter* allegata al decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1994.

«Art. 5.4.2.
CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA

Art. 1 *(Istituzione e durata del corso di diploma universitario)*. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito il corso di diploma universitario in edilizia.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale del settore edilizio.

Il corso di diploma in edilizia, nei tre indirizzi previsti di: «costruzione», «rilevamento», «gestione», fornirà competenze per rispondere alla domanda presente nel settore edilizio, tanto nel privato che nella pubblica amministrazione, nei campi della organizzazione e conduzione del cantiere edile, dell'attività di rilevamento dell'architettura e dell'ambiente, della gestione e della stima economica dei processi edilizi.

Il corso degli studi ha durata triennale.

Negli atenei in cui allo stesso corso di diploma universitario concorrono la facoltà di architettura e la facoltà di ingegneria, il senato accademico individuerà le opportune forme di collaborazione per la programmazione e la gestione delle attività didattiche, fermo restando che detto corso di studi deve essere incardinato presso una delle due facoltà. Tenuto conto di tale disposizione si stabilisce che all'attuazione del corso di diploma in edilizia possa concorrere anche la facoltà di architettura di altro Ateneo, previa intesa da convenzionare fra gli atenei concorrenti.

Al compimento degli studi viene conseguito il diploma universitario in edilizia.

Art. 2 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3 *(Affinità tra corsi di laurea e diplomi universitari)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in edilizia è dichiarato affine al corso di laurea in architettura e al corso di laurea in ingegneria edile.

Nell'ambito dei corsi di laurea affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale e professionale, propedeutica alla formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Il riconoscimento degli studi sostenuti avrà luogo nel rispetto delle seguenti modalità: alcuni insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti o sostitutivi, parzialmente o totalmente, di insegnamenti previsti dai *curricula* dei corsi di laurea; gli insegnamenti per il conseguimento della laurea non potranno essere in numero inferiore a 18 annualità; le facoltà indicheranno sia gli insegnamenti integrativi, appositamente attivati per raccordare i *curricula,* che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea; gli insegnamenti integrativi dovranno valorizzare gli aspetti formativi delle discipline e la loro finalizzazione alla didattica del corso di laurea; il consiglio di facoltà indicherà l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; l'anno di corso sarà di regola il terzo; nei trasferimenti degli studenti tra i diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 4 *(Articolazione del corso degli studi)*. — L'attività didattica è di norma organizzata con moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) o da insegnamenti integrati costituiti da moduli coordinati impartiti anche da più docenti. Due moduli didattici (100 ore), ai fini degli esami di profitto corrispondono ad una annualità. L'attività didattica complessiva comprende non meno di 2100 ore suddivise in: non meno di 1650 ore (33 moduli e 16,5 annualità) per attività didattica; non meno di 250 ore per attività di laboratorio per esercitazioni o per un ulteriore modulo; non meno di 200 ore per attività di tirocinio.

Gli esiti dell'attività svolta dallo studente dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che, svolti in modo convenzionale, non potranno essere superiori a 17.

L'attività di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio, che richiedono comunque la frequenza, dovranno essere certificati da specifici attestati.

Nel definire le modalità di esame sono auspicabili metodi meno tradizionali come ad esempio verifiche globali su elaborati che implichino l'applicazione coordinata di conoscenze desunte da varie discipline, valutazioni intermedie, su colloqui o altro.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Parte dell'attività didattica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore di ingegneria edile, dell'architettura e dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali.

L'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso qualificate strutture pubbliche o private italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Art. 5 *(Ordinamento didattico)*. — L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari, intese come insiemi di discipline raggruppate per raggiungere obiettivi didattico-formativi, per le quali è definito il numero minimo di ore di attività didattica.

L'attività didattica è articolata in: didattica per la formazione di conoscenze di base, comune a tutti gli indirizzi, formata da non meno di 1200 ore (12 annualità/24 moduli) attribuite ad aree disciplinari all'interno delle quali le facoltà definiranno gli specifici insegnamenti da attivare; didattica per la formazione d'indirizzo, formata da non meno di 250 ore (2,5 annualità/5 moduli), attribuite obbligatoriamente ad aree disciplinari all'interno delle quali le facoltà definiranno gli specifici insegnamenti da attivare, formata inoltre da 200 ore (2 annualità/4 moduli) i cui contenuti saranno definiti in sede locale dalle facoltà per soddisfare le esigenze formative di settore e di orientamento all'interno dell'indirizzo.

La facoltà per giustificati motivi culturali e professionali, nella formulazione del piano di studi potrà discostarsi da quanto indicato nelle tabelle *A* e *B* al massimo per quattro moduli didattici.

La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 ovvero per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre nel medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne, la facoltà, nei limiti di disponibilità di bilancio, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, potrà affidare moduli didattici a professori a contratto.

TABELLA *A*

ATTIVITÀ DIDATTICA
COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI
1200 ore/24 moduli didattivi

Area delle scienze matematiche:

100 ore/2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: A02A/A02B;

insegnamenti consigliati:

istituzioni di matematiche;

analisi matematica.

Area della fisica, della fisica tecnica e degli impianti tecnici:

150 ore/3 moduli;

settori scientifico-disciplinari: B01A/B01B/I05A/I05B/H08A/H09A;

insegnamenti consigliati:

fisica;

elementi di fisica tecnica;

progetti di servizi tecnologici;

tecnologie per i sistemi impiantistici.

Area della rappresentazione:

150 ore/3 moduli;

settore scientifico-disciplinare: H11X;

insegnamenti consigliati:

fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;

disegno edile;

disegno dell'architettura.

Area della topografia e cartografia:

100 ore/2 moduli;

settore scientifico-disciplinare: H05X;

insegnamenti consigliati:

elementi di topografia.

Area della geotecnica, della scienza e della tecnica delle costruzioni:

150 ore/3 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H06X/H07A/H07B;

insegnamenti consigliati:

elementi di geotecnica;

elementi di scienza delle costruzioni;

elementi di tecnica delle costruzioni.

Area della progettazione, della produzione e delle tecnologie edilizie:
250 ore/5 moduli;
settori scientifico-disciplinari: H08A/H08B/H09A/H09B/H010A;
insegnamenti consigliati:
elementi di architettura tecnica;
elementi di tecnologia dell'architettura;
organizzazione del cantiere;
programmazione e costi per l'edilizia;
tecnologie della produzione edilizia;
programmazione e organizzazione della produzione;
elementi di progettazione edile;
elementi di progettazione architettonica.
Area delle discipline estimative:
50 ore/1 modulo;
settore scientifico-disciplinare: H15X;
insegnamenti consigliati:
estimo e contabilità dei lavori;
fondamenti di estimo.
Area delle discipline giuridiche:
100 ore/2 moduli;
settore scientifico-disciplinare: N10X;
insegnamenti consigliati:
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
diritto urbanistico;
diritto dell'ambiente.
Area della storia dell'architettura:
50 ore/1 modulo;
settore scientifico-disciplinare: H12X;
insegnamenti consigliati:
fondamenti di storia dell'architettura;
storia delle tecniche architettoniche.
Area della chimica applicata:
50 ore/1 modulo;
settore scientifico-disciplinare: I14A;
insegnamenti consigliati:
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
scienza e tecnologia dei materiali.
Laboratorio integrato di informatica applicata:
50 ore/1 modulo;
settori scientifico-disciplinari: K05A/H08A/H10A/H11X;
insegnamenti consigliati:
fondamenti di informatica;
sistemi di elaborazione;
progettazione edile assistita;
disegno automatico;
progettazione architettonica assistita dal computer.

TABELLA *B*

ATTIVITÀ DIDATTICA D'INDIRIZZO
250 ore/5 moduli didattici

B/1 INDIRIZZO COSTRUZIONE
Area della tecnica delle costruzioni:
50 ore/1 modulo;
settore scientifico-disciplinare: H07B;
insegnamenti consigliati:
tecnica delle costruzioni;
strutture prefabbricate.
Area della produzione e delle tecnologie edilizie e dei caratteri costruttivi degli edifici:
200 ore/4 moduli;
settori scientifico-disciplinari: H08A/H09A/H08B/H09B/G05C;
insegnamenti consigliati:
architettura tecnica;
tecnologia dell'architettura;
costruzioni rurali;
organizzazione del cantiere;
programmazione e costi per l'edilizia;
tecnologie della produzione edilizia;
programmazione e organizzazione della produzione;
tecnologie dei sistemi impiantistici;
recupero e conservazione degli edifici;
progettazione integrale.

B/2 INDIRIZZO RILEVAMENTO.
Area della progettazione:
50 ore/1 modulo;
settore scientifico-disciplinare: H10A;
insegnamenti consigliati:
composizione architettonica;
progettazione edile.
Area della rappresentazione e della storia dell'architettura:
100 ore/2 moduli;
settori scientifico-disciplinari: H11X/H12X;
insegnamenti consigliati:
rilievo dell'architettura;
storia dell'architettura.
Area della topografia e cartografia:
100 ore/2 moduli;
settore scientifico-disciplinare: H05X;
insegnamenti consigliati:
topografia;
fotogrammetria;
cartografia tematica e automatica;
telerilevamento.

B/3 INDIRIZZO GESTIONE.

Area delle discipline estimative ed economiche:

150 ore/3 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H15X/I27X/P01A/P02A/P02B;

insegnamenti consigliati:

estimo e contabilità dei lavori;

istituzioni di economia;

economia e gestione delle imprese;

fondamenti di economia ed estimo;

economia ed estimo ambientale;

economia aziendale.

Area della produzione edilizia:

100 ore/2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H08B/H09B;

insegnamenti consigliati:

processi e metodi della produzione edilizia;

programmazione e costi per l'edilizia.

Art. 6 *(Esame di diploma).* — Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovrà aver superato l'accertamento, con esito positivo, dell'attività didattica, dovrà inoltre avere la certificazione dell'attività di laboratorio e di tirocinio. L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà. Per l'esame di diploma lo studente dovrà presentare un elaborato riguardante un tipico problema professionale.

Art. 7 *(Regolamento dei corsi di diploma).* — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame; le modalità di attuazione ed organizzazione delle attività di laboratorio e di tirocinio; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri); le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo».

Ancona, 16 agosto 1999

Il pro-rettore: GOVERNA

99A7909

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 6 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Vedute le deliberazioni adottate nelle riunioni del 28 aprile 1999 e 9 giugno 1999, approvate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 28 giugno 1999 e 29 giugno 1999, con le quali il consiglio della facoltà di lettere e filosofia ha proposto la modifica del vigente statuto concernente la riformulazione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lettere, del corso di laurea in filosofia e del corso di laurea in conservazione dei beni culturali, a seguito dell'emanzione dei decreti ministeriali 26 febbraio 1999 e 4 maggio 1999;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 15 marzo 1999;

Veduto il decreto ministeriale 4 maggio 1999 «Rettifica al decreto ministeriale 26 febbraio 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 1999;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione IV «Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia», l'art. 39, relativo al corso di laurea in lettere, l'art. 40, relativo al corso di laurea in filosofia e l'art. 41 relativo al corso di laurea in conservazione dei beni culturali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli.

Capo III

Sezione IV

NORME SPECIALI
PER LA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 39.

Corso di laurea in lettere

Art. 1 *(Afferenza e accesso)*. — 1. Il corso di laurea in lettere afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 *(Finalità del corso di laurea)*. — 1. Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacità critiche necessarie così per ogni attività professionale che richieda attitudini e competenze di ambito letterario, come per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 3. con particolare riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione culturale italiana ed europea.

Art. 3 *(Aree disciplinari caratterizzanti)*. — 1. Sono caratterizzanti del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari:

1) area delle scienze letterarie;

2) area delle scienze filologiche;

3) area delle scienze glottologiche e linguistiche;

4) area delle scienze storiche;

5) area delle scienze archeologiche;

6) area delle scienze storico-artistiche;

7) area delle scienze antropologiche e geografiche;

8) area delle scienze musicologiche e dello spettacolo;

9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche.

2. Il Consiglio si riserva di individuare in futuro altre aree disciplinari caratterizzanti in relazione agli interessi culturali, didattici e scientifici del corso di laurea.

3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art. 8, comma 3, i settori scientifico-disciplinari, come determinati e rettificati dai vari decreti ministeriali, vengono collocati dal corso di laurea nelle aree disciplinari caratterizzanti. Ogni settore scientifico-disciplinare può far parte di una sola area disciplinare caratterizzante.

1) *Area delle scienze letterarie.*

Settori: L06C lingua e letteratura greca, L06D civiltà bizantina, L07A lingua e letteratura latina, L08B letteratura cristiana antica, L12A letteratura italiana, L12B letteratura italiana moderna e contemporanea, L12C critica letteraria, L12D letterature comparate, L12E letteratura dell'età medievale, umanistica, rinascimentale, L16A lingua e letteratura francese, L17A lingua e letteratura spagnola, L18A lingua e letteratura inglese, L19A lingua e letteratura tedesca, L21Y slavistica, L22A indologia.

2) *Area delle scienze filologiche.*

Settori: L02D papirologia, L06A filologia anatolica, L07B letteratura latina medievale e umanistica, L08Y filologia classica e drammaturgia antica, L10Y filologia e linguistica romanza, L11B filologia italiana, L14B semitistica, L20A filologia germanica, L21Y slavistica.

3) *Area delle scienze glottologiche e linguistiche.*

Settori: L09A glottologia e linguistica, L09C lingua e letteratura albanese, L09Y filologia italica, illirica, celtica, L11A linguistica italiana, L22A indologia.

4) *Area delle scienze storiche.*

Settori: L02A storia greca, L02B storia romana, L02C numismatica, L06B civiltà egee, M01X storia medievale, M02A storia moderna, M02B storia dell'europa orientale, M03A storia delle religioni, M03C storia del cristianesimo antico e medievale, M03Y storia del cristianesimo e delle chiese, M04X storia contemporanea, M12B paleografia, M13X bibliografia e biblioteconomia, P03X storia economica, Q01B storia delle dottrine politiche, Q06A storia e istituzioni dell'Africa.

5) *Area delle scienze archeologiche.*

Settori: L01Y preistoria e protostoria, L03A etruscologia, L03B archeologia classica, L03C archeologia cristiana, L03D archeologia medievale, L04X topografia antica, L05Y egittologia e civiltà copta, L05E archeologia fenicio-punica, L05F archeologia del vicino oriente antico.

6) *Area delle scienze storico-artistiche.*

Settori: H12X storia dell'architettura, L05G archeologia e storia dell'arte musulmana, L25A storia dell'arte medievale, L25B storia dell'arte moderna, L25C storia dell'arte contemporanea, L25D museologia e critica artistica e del restauro.

7) *Area delle scienze antropologiche e geografiche.*

Settori: M05X discipline demoetnoantropologiche, M06A geografia, Q05A sociologia generale, Q05B sociologia dei processi culturali e comunicativi.

8) *Area delle scienze musicologiche e dello spettacolo.*

Settori: L08Y filologia classica e drammaturgia antica, L26A discipline dello spettacolo, L26B cinema e fotografia, L27A storia della musica antica, medievale e rinascimentale, L27B musicologia e storia della musica moderna e contemporanea, L27C etnomusicologia.

9) *Area delle scienze filosofiche e pedagogiche.*

Settori: M07D estetica, M08A storia della filosofia.

Sulla base degli insegnamenti attivati nel corso di laurea e della collocazione dei settori scientitico-disciplinari nelle rispettive aree caratterizzanti, il consiglio di corso di laurea in lettere ritiene di poter individuare le seguenti aree disciplinari caratterizzanti il corso stesso ai tini della formazione dei percorsi didattici:

1) area delle scienze letterarie (indirizzo classico e moderno);

2) area delle scienze filologiche (indirizzo classico e moderno);

3) area delle scienze glottologiche e linguistiche (indirizzo classico e moderno);

4) area delle scienze storiche (indirizzo classico e moderno);

5) area delle scienze archeologiche (indirizzo classico);

6) area delle scienze storico-artistiche (indirizzo moderno);

7) area delle scienze filosofiche e pedagogiche (indirizzo moderno).

Art. 4 *(Durata e articolazione del corso di laurea).* — 1. Il corso di laurea in lettere dura 4 anni e comprende 21 annualità di insegnamento.

2. Il corso di laurea è articolato in due indirizzi:

1) classico;

2) moderno.

Art. 5 *(Organizzazione degli studi).* — 1. Il consiglio di corso di laurea può stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticità e le modalità delle prove scritte previste dal curricolo didattico (art. 8), come di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno.

Gli studenti che aspirino all'assegno di studio dovranno superare, nei termini e con le modalità indicate nel relativo bando di concorso, il numero degli esami prescritto dalle disposizioni vigenti in rapporto a quelli stabiliti dalla tabella che segue. Per le materie biennali è lasciata facoltà allo studente di sostenere una unica prova alla fine del biennio, ovvero due prove annuali. Nella tabella gli esami sono considerati pari ad una unità, se annuali, pari a due unità, se biennali.

Anno di corso	Esami da superare
I	5
II	6
III	6
IV	4

Art. 6 *(Affinità e riconoscimenti).* — 1. Il corso di laurea in lettere è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione.

2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 7 *(Manifesto degli studi).* — 1. Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi, i consigli di facoltà provvedono a disciplinare, per quanto di loro interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indicano inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, ai tini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 8 *(Curricolo didattico).* — 1. Sono insegnamenti istituzionali comuni:

1) letteratura italiana (L12A). L'esame orale è integrato da una prova scritta di composizione propedeutica alla prova orale;

2) letteratura latina (L07A). L'esame orale è integrato da una prova scritta di traduzione dal latino in italiano. La prova scritta, che è propedeutica all'esame orale, è obbligatoria per gli studenti dell'indirizzo classico e anche per gli studenti dell'indirizzo moderno che intendono sostenere l'esame biennale;

3) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L09A glottologia e linguistica; L11A linguistica italiana. Agli studenti dell'indirizzo classico si consiglia di scegliere una disciplina nel settore L09A;

4) una disciplina a scelta fra quelle dei settori Ll6A lingua e letteratura francese; Ll7A lingua e letteratura spagnola; L18A lingua e letteratura inglese; L19A lingua e letteratura tedesca; L21Y slavistica;

5) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M06A geografia; M06B geografia economico-politica.

2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo:

A. *Indirizzo classico:*

6-7) due discipline a scelta tra quelle dei settori L06C lingua e letteratura greca; L06D civiltà bizantina; L07A lingua e letteratura latina; L07B letteratura latina medievale e umanistica; L08Y filologia classica e drammaturgia antica; L08B letteratura cristiana antica; L12E letteratura dell'età medievale, umanistica, rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la letteratura greca. L'esame orale di letteratura greca è integrato da una prova scritta di traduzione dal greco in italiano. La prova scritta, che è propedeutica alla prova orale, è obbligatoria per gli studenti dell'indirizzo classico e anche per gli studenti dell'indirizzo moderno che intendono sostenere l'esame biennale;

8) storia greca (L02A);

9) storia romana (L02B);

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03B archeologia classica; L03C archeologia cristiana; L03D archeologia medievale; L04X topografia antica;

11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A filosofia teoretica; M07C filosofia morale; M07D estetica, M07E filosofia del linguaggio; M08A storia della filosofia; M08B storia della filosofia antica; M08Y storia della filosogia medievale.

B. *Indirizzo moderno:*

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L07A lingua e letteratura latina; L07B letteratura latina medievale e umanistica; L10Y filologia e linguistica romanza; L11B filologia italiana; Ll2A letteratura ita-

liana; Ll2D letterature comparate; L12E letteratura dell'età medievale, umanistica, rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la filologia romanza;

8-9) due discipline a scelta fra quelle dei settori M01X storia medievale; M02A storia moderna; M04X storia contemporanea. Fra le due discipline è compresa necessariametne la storia medievale, oppure la storia moderna, oppure la storia contemporanea;

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03D archeologia medievale; L25A storia dell'arte medievale; L2SB storia dell'arte moderna; L25C storia dell'arte contemporanea;

11) una disciplina a scelta tra quelle dei settori M07A filosofia teoretica; M07C filosofia morale; M07D estetica; M07E filosofia del linguaggio; M08A storia della filosofia; M08Y storia della filosofia medievale.

3. Insegnamenti opzionali.

Delle rimanenti 10 annualità, 8 sono indicate dal consiglio di corso di laurea per ciascuna delle aree caratterizzanti in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione del rispettivo percorso didattico (vedi allegato dopo l'art. 9).

Nell'individuare le 8 annualità all'interno dei settori scientifico-disciplinari il consiglio di corso di laurea indica anche alcune opportune biennalizzazioni. Gli esami biennali (da sostenere in un unico esame alla fine del biennio oppure in due annualità distinte) non saranno inferiori a tre e potranno essere elevati ad un massimo di cinque. Si consiglia di biennalizzare l'esame relativo all'insegnamento nel quale lo studente intende discutere la tesi di laurea. Non sono consentite le triennalizzazioni.

Due annualità sono scelte liberamente dallo studente. La scelta può essere esercitata all'interno del corso di laurea in lettere o di altri corsi di laurea della stessa facoltà o anche in altre facoltà dell'Università di Urbino, purché sia coerente con il percorso privilegiato dallo studente e con i suoi peculiari interessi culturali. Si consigliano perciò gli studenti di operare la scelta delle due discipline fra il terzo e il quarto anno del loro curricolo, quando il percorso didattico sarà chiaramente e definitivamente delineato.

Sulla base dei percorsi didattici indicati dal consiglio di corso di laurea gli studenti sono tenuti a compilare un piano di studio su appositi moduli, nel quale indicheranno l'indirizzo, l'area disciplinare prescelta e le discipline caratterizzanti il percorso didattico. Si ricorda a tale proposito che tra le discipline caratterizzanti il percorso didattico devono essere necessariamente rappresentate almeno 3 delle aree disciplinari di cui all'art. 3, comma 1. La scelta è effettuata, comunque, in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio. Il piano di studio, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di corso di laurea, è riservato esclusivamente agli studenti in corso e va compilato preferibilmente tra il secondo e il quarto anno. Eventuali variazioni al piano di studio da parte degli studenti fuori corso saranno consentite soltanto per introdurre insegnamenti nel frattempo attivati oppure per sostituire insegnamenti venuti a tacere.

4. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, che saranno collocate a partire dal terzo anno, si svolgeranno secondo le modalità che saranno definite al momento opportuno dal consiglio di corso di laurea.

Art. 9 *(Norme transitorie).* —1. A partire dall'anno accademico 1998/1999 sarà attivato il primo anno del nuovo ordinamento contemporaneamente alla disattivazione del primo anno del precedente. Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento.

2. Il consiglio di corso di laurea stabilirà la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potrà essere esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione.

ALLEGATO

Art. 8 (comma 3).

INDIRIZZO CLASSICO

1. *Area delle scienze letterarie.*

Letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L06C lingua e letteratura greca (area delle scienze letterarie), L07A lingua e letteratura latina (area delle scienze letterarie), L07B letteratura latina medievale e umanistica (area delle scienze filologiche), L08Y filologia classica e drammaturgia antica (area delle scienze filologiche) e (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L02A storia greca (area delle scienze storiche), L02B storia romana (area delle scienze storiche), L03A etruscologia (area delle scienze archeologiche), L03B archeologia classica (area delle scienze archeologiche), L03D archeologia medievale (area delle scienze archeologiche), L12C critica letteraria (area delle scienze letterarie), L12E letteratura dell'età medievale, umanistica, rinascimentale (area delle scienze letterarie), M01X storia medievale (area delle scienze storiche), M03C storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M07D estetica (area delle scienze filosofiche e pedagogiche), M08B storia della filosofia antica (corso di laurea in filosofia).

2. *Area delle scienze filologiche.*

Letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L06C lingua e letteratura greca (area delle scienze letterarie), L02D papirologia (area delle scienze filologiche), L07A lingua e letteratura latina (area delle scienze letterarie), L07B letteratura latina medievale e

umanistica (area delle scienze filologiche), L08Y filologia classica e drammaturgia antica (area delle scienze filologiche), L09A glottologia e linguistica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L09Y filologia italica, illirica, celtica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), M12B paleografia (area delle scienze storiche).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L02A storia greca (area delle scienze storiche), L02B storia romana (area delle scienze storiche), L03A etruscologia (area delle scienze archeologiche), L10Y filologia e linguistica romanza (area delle scienze filologiche), L11B filologia italiana (area delle scienze filologiche), L20A filologia germanica (area delle scienze filologiche), L21Y slavistica (area delle scienze filologiche).

3. *Area delle scienze glottologiche e linguistiche.*

Letteratura latina, letteratura greca, glottologia.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L03A etruscologia (area delle scienze archeologiche), L06C lingua e letteratura greca (area delle scienze letterarie), L07A lingua e letteratura latina (area delle scienze letterarie), L07B letteratura latina medievale e umanistica (area delle scienze filologiche), L09A glottologia e linguistica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L09Y filologia italica, illirica, celtica (area delle scienze glottologiche e linguistiche).

Fra le discipline deve essere necessariamente compresa la glottologia, a meno che non sia stata scelta fra gli insegnamenti istituzionali comuni (art. 8, 1.3).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L02A storia greca (area delle scienze storiche), L02B storia romana (area delle scienze storiche), L10Y filologia e linguistica romanza (area delle scienze filologiche), L11A linguistica italiana (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L11B filologia italiana (area delle scienze filologiche), L16A lingua e letteratura francese (area delle scienze letterarie), L17A lingua e letteratura spagnola (area delle scienze letterarie), L18A lingua e letteratura inglese (area delle scienze letterarie), L19A lingua e letteratura tedesca (area delle scienze letterarie), L20A filologia germanica (area delle scienze filologiche), L21Y slavistica (area delle scienze tilologiche) e (area delle scienze letterarie), M07E filosofia del linguaggio (corso di laurea in filosofia).

4. *Area delle scienze storiche.*

Letteratura latina, letteratura greca, storia greca, storia romana.

Tre disciplibe a scelta nei seguenti settori:

L01Y preistoria e protostoria (area delle scienze archeologiche), L02A storia greca (area delle scienze storiche), L02B storia romana (area delle scienze storiche), L02D papirologia (area delle scienze filologiche), L03A etruscologia (area delle scienze archeologiche), L03B archeologia classica (area delle scienze archeologiche), L03D archeologia medievale (area delle scienze archeologiche), L04X topografia antica (area delle scienze archeologiche), L05E archeologia fenicio-punica (area delle scienze archeologiche), L08Y filologia classica e drammaturgia antica (area delle scienze filologiche) e (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo), L09Y filologia italica, illirica e celtica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), M03C storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M08B storia della filosofia antica (corso di laurea in filosofia), Nl8X diritto romano e diritti dell'antichità (facoltà di giurisprudenza).

Una disciplina a scelta nei seguenti settori:

L06C lingua e letteratura greca (area delle scienze letterarie), M0IX storia medievale (area delle scienze storiche), M02A storia moderna (area delle scienze storiche), M04X storia contemporanea (area delle scienze storiche), M05X discipline demoetnoantropologiche (area delle scienze antropologiche e geografiche), M06A geografia (area delle scienze antropologiche e geografiche), M07C filosofia morale (area delle scienze filosofiche e pedagogiche), M08A storia della filosofia (area delle scienze filosofiche e pedagogiche), Ml2B paleografia (area delle scienze storiche).

5. *Area delle scienze archeologiche.*

Letteratura latina, letteratura greca, archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L01Y preistoria e protostoria (area delle scienze archeologiche), L02A storia greca (area delle scienze storiche), L02B storia romana (area delle scienze storiche), L03A etruscologia (area delle scienze archeologiche), L03B archeologia classica (area delle scienze archeologiche), L03D archeologia medievale (area delle scienze archeologiche), L04X topografia antica (area delle scienze archeologiche), L05E archeologia fenicio-punica (area delle scienze archeologiche).

Fra le discipline deve essere necessariamente compresa l'archeologia e storia dell'arte greca e romana, a meno che non sia stata scelta fra gli insegnamenti istituzionali dell'indirizzo classico (art. 8, 2 A, 10).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L06C lingua e letteratura greca (area delle scienze letterarie), L07A lingua e letteratura latina (area delle scienze letterarie), L08Y filologia classica e drammaturgia antica (area delle scienze filologiche) e (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo), L25A storia dell'arte medievale (area delle scienze storico-artistiche), L25B storia dell'arte moderna (area delle scienze storico-artistiche), L25C storia dell'arte contemporanea (area delle scienze storico-artistiche), M03C storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M05X discipline demoetnoantropologiche (area delle scienze antropologiche e geografiche), M07D estetica (area delle scienze filosofiche e pedagogiche).

INDIRIZZO MODERNO

1. *Area delle scienze letterarie.*

Letteratura italiana, letteratura latina, filologia romanza.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L07A lingua e letteratura latina (area delle scienze letterarie), L07B letteratura latina medievale e umanistica (area delle scienze filologiche), L11A linguistica italiana (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L11B filologia italiana (area delle scienze filologiche), L12A letteratura italiana (area delle scienze letterarie), L12B letteratura italiana moderna e contemporanea (area delle scienze letterarie), L12C critica letteraria (area delle scienze letterarie), L12E letteratura dell'età medievale, umanistica, rinascimentale (area delle scienze letterarie), M07D estetica (area delle scienze filosofiche e pedagogiche).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L02B storia romana (area delle scienze storiche), L08Y filologia classica e drammaturgia antica (area delle scienze filologiche), L16A lingua e letteratura francese (area delle scienze letterarie), L17A lingua e letteratura spagnola (area delle scienze letterarie), L18A lingua e letteratura inglese (area delle scienze letterarie), L19A lingua e letteratura tedesca (area delle scienze letterarie), L2IY slavistica (area delle scienze letterarie), L26A discipline dello spettacolo, L27A stopria della musica antica medievale e rinascimentale (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo), L27B musicologia e storia della musica moderna e contemporanea (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo), M01X storia medievale (area delle scienze storiche), M02A storia moderna (area delle scienze storiche), M03C storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M04X storia contemporanea (area delle scienze storiche), M08A storia della filosofia (area delle scienze filosofiche e pedagogiche).

2. *Area delle scienze filologiche.*

Letteratura italiana, letteratura latina, filologia romanza.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L07A lingua e letteratura latina (area delle scienze letterarie), L07B letteratura latina medievale e umanistica (area delle scienze filologiche), L09A glottologia e linguistica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L09Y filologia italica, illirica e celtica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L11A linguistica italiana (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L11B filologia italiana (area delle scienze filologiche), L20A filologia germanica (area delle scienze filologiche), L21X slavistica (area delle scienze filologiche).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L02B storia romana (area delle scienze storiche), L08Y filologia classica e drammaturgia antica (area delle scienze filologiche), L27A storia della musica antica medievale e rinascimentale (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo), M01X storia medievale (area delle scienze storiche), M02A storia moderna (area delle scienze storiche), M03C storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M04X storia contemporanea (area delle scienze storiche), M12B paleografia (area delle scienze storiche).

3. *Area delle scienze glottologiche e linguistiche.*

Letteratura italiana, letteratura latina, linguistica generale.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L02B storia romana (area delle scienze storiche), L03A etruscologia (area delle scienze archeologiche), L07A lingua e letteratura latina (area delle scienze letterarie), L07B letteratura latina medievale e umanistica (area delle scienze filologiche), L09A glottologia e linguistica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L09Y filologia italica, illirica e celtica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L10Y filologia e linguistica romanza (area delle scienze filologiche), L11A linguistica italiana (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L11B filologia italiana (area delle scienze filologiche).

Fra le discipline deve essere necessariamente compresa la linguistica generale, a meno che non sia stata scelta tra gli insegnamenti istituzionali comuni (Art. 8, 1.3).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L06C lingua e letteratura greca (area delle scienze letterarie), L16A lingua e letteratura francese (area delle scienze letterarie), L17A lingua e letteratura spagnola (area delle scienze letterarie), L18A lingua e letteratura inglese (area delle scienze letterarie), L19A lingua e letteratura tedesca (area delle scienze letterarie), L20A filologia germanica (area delle scienze filologiche), L21Y slavistica (area delle scienze filologiche), M07E filosofia del linguaggio (corso di laurea in filosofia).

4. *Area delle scienze storiche.*

Storia romana, storia medievale, storia moderna.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L01Y preistoria e protostoria (area delle scienze archeologiche), L02A storia greca (area delle scienze storiche), L02B storia romana (area delle scienze storiche), L02D papirologia (area delle scienze filologiche), L03A etruscologia (area delle scienze archeologiche), L27A storia della musica antica medievale e rinascimentale (area delle discipline musicologiche e dello spettacolo), L27B musicologia e storia della musica moderna e contemporanea (area delle discipline musicologiche e dello spettacolo), M01X storia medievale (area delle scienze storiche), M02A storia moderna (area delle scienze storiche), M03C storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M03Y storia del cristianesimo e delle chiese (area delle scienze storiche), M04X storia contemporanea (area delle scienze storiche), M05X discipline demoetnoantropologiche (area delle scienze antropologiche e geografiche), M06A geografia (area delle scienze antropologiche e geografiche), Q05A sociologia generale (area delle scienze antropologiche e geografiche), Q05B sociologia dei processi culturali e comunicativi (area delle scienze antropologiche e geografiche).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L03D archeologia medievale (area delle scienze archeologiche), L07B letteratura latina medievale e

umanistica (area delle scienze filologiche), L08Y filologia classica e drammaturgia antica (area delle scienze filologiche), L12A letteratura italiana (area delle scienze letterarie), L25A storia dell'arte medievale (area delle scienze storico-artistiche), L25B storia dell'arte moderna (area delle scienze storico-artistiche), L25C storia dell'arte contemporanea (area delle scienze storico-artistiche), L26A discipline dello spettacolo, M07B logica e filosofia della scienza (corso di laurea in filosofia), M07C filosofia morale (corso di laurea in filosofia), M08A storia della filosofia (area delle scienze filosofiche e pedagogiche), M08E storia della scienza (corso di laurea in filosofia), M12B paleografia (area delle scienze storiche), M13X bibliografia e biblioteconomia (area delle scienze storiche), N19X storia del diritto italiano (facoltà di giurisprudenza).

5. *Area delle scienze storico-artistiche.*

Storia medievale, storia moderna, storia dell'arte medievale, storia dell'arte moderna.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L03D archeologia medievale (area delle scienze archeologiche), L25A storia dell'arte medievale (area delle scienze storico artistiche), L25B storia dell'arte moderna (area delle scienze storico artistiche), L25C storia dell'arte contemporanea (area delle scienze storico artistiche), L26A discipline dello spettacolo, M01X storia medievale (area delle scienze storiche), M02A storia moderna (area delle scienze storiche), M03C storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M04X storia contemporanea (area delle scienze storiche), M05X discipline demoetnoantropologiche (area delle scienze antropologiche e geografiche), M07D estetica (area delle scienze filosofiche e pedagogiche).

Una disciplina a scelta nei seguenti settori:

L01Y preistoria e protostoria (area delle scienze archeologiche), L02A storia greca (area delle scienze storiche), L02B storia romana (area delle scienze storiche), L03A etruscologia (area delle scienze archeologiche), L03B archeologia classica (area delle scienze archeologiche), L04X topografia antica (area delle scienze archeologiche), L05E archeologia feniciopunica (area delle scienze archeologiche), L07B letteratura latina medievale e umanistica (area delle scienze filologiche), L08Y filologia classica e drammaturgia antica (area delle scienze filologiche) e (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo), L12A letteratura italiana (area delle scienze letterarie), L27A storia della musica antica medievale e rinascimentale (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo), L27B musicologia e storia della musica moderna e contemporanea (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo).

6. *Area delle scienze filosofiche e pedagogiche.*

Letteratura italiana, storia della filosofia, pedagogia generale.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori

M01X storia medievale (area delle scienze storiche), M02A storia moderna (area delle scienze storiche), M03C storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M04X storia contemporanea (area delle scienze storiche), M08A storia della filosofia (area delle scienze filosofiche e pedagogiche), M07C filosofia morale (area delle scienze filosofiche e pedagogiche), M08B storia della filosofia antica (corso di laurea in filosofia), M09A pedagogia generale (corso di laurea in filosofia), M10A psicologia generale (corso di laurea in filosofia).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L12A letteratura italiana (area delle scienze letterarie), L12B letteratura italiana moderna e contemporanea (area delle scienze letterarie), L12C critica letteraria (area delle scienze letterarie), M07B logica e filosofia della scienza (corso di laurea in filosofia), M07E filosofia del linguaggio (corso di laurea in filosofia), Q05A sociologia generale (area delle scienze antropologiche e geografiche), Q05B sociologia dei processi culturali e comunicativi (area delle scienze antropologiche e geografiche).

Art. 40.

Corso di laurea in filosofia

Durata del corso degli studi per la laurea in filosofia: quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per conseguire la laurea in filosofia lo studente deve sostenere diciannove annualità di esame e presentare, al termine degli studi, la tesi di laurea.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce la distribuzione delle discipline nei quattro anni di durata del corso.

Insegnamenti fondamentali:

letteratura italiana (L12A);
letteratura latina (L07A›;
storia romana (L02B);
storia medioevale (M01X);
storia moderna (M02A);
storia della filosofia (M08A);
filosofia teretica (M07A);
filosofia morale (M07C);
pedagogia generale (M09A).

Un insegnamento a scelta fra i seguenti: psicologia generale (M10A) o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Insegnamenti complementari:

settore A01A:
logica matematica;
settore A01D:
fondamenti della matematica;
settore B01C:
fondamenti della fisica;
settore K05B:
fondamenti dell'informatica;

teoria dell'informazione;
settore L06C:
letteratura greca;
settore L16A:
lingua e letteratura francese;
settore L17A:
lingua e letteratura spagnola;
settore L18A:
lingua e letteratura inglese;
settore L19A:
lingua e letteratura tedesca;
settore L21Y:
lingua e letteratura russa;
settore L23H:
religioni e filosofie dell'Asia orientale;
settore L26A:
storia del teatro e dello spettacolo;
settore L26B:
storia e critica del cinema;
settore L27A:
storia della musica;
settore L27B:
storia della musica;
settore M03A:
storia delle religioni;
settore M03C:
storia del cristianesimo;
settore M04X:
storia dei movimenti e dei partiti politici;
storia del risorgimento;
settore M05X:
antropologia culturale;
antropologia religiosa;
etnologia;
storia delle tradizioni popolari;
settore M07A:
didattica della filosofia;
propedeutica filosofica;
settore M07B:
epistemologia;
filosofia della scienza;
logica;
metodologia delle scienze sociali;
metodologia delle scienze naturali;
storia della logica;
storia dell'epistemologia;
settore M07C:
antropologia filosofica;
bioetica;
etica sociale;
filosofia della storia;
filosofia della religione;
storia della filosofia morale;
settore M07D:
estetica;
settore M07E:
filosofia del linguaggio;
teoria dei linguaggi naturali;
semiotica;
teoria dei linguaggi formali;
settore M08A:
storia della filosofia contemporanea;
storia della filosofia italiana;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia politica;
storia della filosofia del Rinascimento;
teoria e storia della storiografia;
storia della storiografia filosofica;
settore M08B:
storia della filosofia antica;
settore M08Y:
storia della filosofia medievale;
storia della filosofia islamica;
settore M08E:
storia del pensiero scientifico;
storia della psicologia;
storia della scienza;
settore M09Y:
educazione comparata;
storia della pedagogia;
settore M09F:
docimologia;
pedagogia sperimentale;
settore M10A:
psicologia generale;
settore M11A:
epistemologia genetica;
settore M11B:
psicologia sociale;
settore N19X:
storia del diritto italiano;
settore N20X:
filosofia del diritto;
settore P01A:
economia politica;
settore P01D:
storia del pensiero economico;
settore Q01B:
storia delle dottrine politiche;
settore Q05A:
sociologia;
settore Q05C:
sociologia economica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari, previa approvazione del preside della facoltà.

Art. 41.

Corso di laurea in conservazione dei beni culturali

Titolo di ammissione: diploma di scuola media superiore di durata quinquennale oppure maturità magistrale con l'anno integrativo.

La durata del corso degli studi per la laurea in conservazione dei beni culturali è di quattro anni.

Il corso si articola in tre indirizzi:

I) archivistici e librari;

II) architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici);

III) mobili e artistici (storici - artistici - architettonici).

L'attivazione del corso di laurea non comporta necessariamente quella di tutti gli indirizzi previsti.

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà frequentare insegnamenti e superare gli esami per un totale di ventiquattro annualità così suddivise:

quattro annualità caratterizzanti il corso di laurea;

quattro annualità caratterizzanti l'indirizzo;

quindici annualità scelte tra quelle proprie a ciascun indirizzo, attingendo, in misura diversa, da ciascuna delle aree in cui le discipline sono raggruppate, a seconda delle norme proprie dell'indirizzo;

una annualità tra le discipline dell'area giuridica comune a tutti gli indirizzi.

Coerentemente con il taglio specifico del piano di studi due insegnamenti possono essere scelti nell'ambito delle aree proprie ad altri indirizzi dello stesso corso di laurea o in quello di corsi di laurea o indirizzi di questa facoltà o di altre facoltà di questa Università.

Il piano di studio «consigliato» prevede il seguente sviluppo annuale:

primo anno: sette annualità;

secondo anno: sette annualità;

terzo anno: sei annualità;

quarto anno: quattro annualità.

Il consiglio di corso di laurea può stabilire una diversa distribuzione delle discipline nei quattro anni di durata del corso.

La tesi di laurea dovrà essere scelta nell'ambito delle discipline annuali proprie dell'area la cui tematica è prevalente nel piano di studi prescelto.

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA
(quattro annualità)

Letteratura italiana (Ll2A).
Letteratura latina (L07A).
Linguistica generale (L09A).
Geografia (M06A).

I) *Indirizzo dei beni archivistici e librari.*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

storia medievale (M01X);
storia moderna (M02A);
storia contemporanea (M04X);
paleografia latina (M12B).

a) Area dell'archivistica:

archivistica (M12A);
archivistica e scienze ausiliarie della storia (M12A);
archivistica speciale (M12A);
cronologia e cronografia (M12A);
codicologia (M12B);
diplomatica (M12B);
documentazione (M12A);
antichità ed istituzioni medievali (M01X);
filologia latina medievale e umanistica (L07B);
numismatica (L02C);
paleografia greca (M12B);
paleografia musicale (L27A);
archivistica informatica (M12A);
cartografia (M06A);
storia del diritto italiano (N19X);
storia della Chiesa (M03Y);
storia della tradizione manoscritta (L07B);
istituzioni di diritto pubblico (N09X).

b) Area della biblioteconomia:

bibliografia e biblioteconomia (M13X);
codicologia (M12B);
istituzioni di storia dell'arte (L25B);
organizzazione informatica delle biblioteche (M13X);
restauro del libro (M13X);
storia delle biblioteche (M13X);
storia della stampa e dell'editoria (M13X);
teoria e tecniche della catalogazione e classificazione (M13X);
interpretazioni delle fonti musicali (L27A);
teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo e nel Rinascimento (L27A);
storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B);
storia della miniatura (L25A);

storia e tecniche della catalogazione e della classificazione (M13X).

c) Area della documentazione:

informatica applicata (K05B);

documentazione (M12A);

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa (Q05B);

archivistica informatica (M12A);

organizzazione informatica delle biblioteche (M13X);

teoria e tecnica del linguaggio cinematografico (L26B).

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato su una delle due aree *a)* e *b),* includendo però almeno tre annualità dell'area c) della documentazione.

d) Area giuridica (comune a tutti gli indirizzi).

Legislazione dei beni culturali (N10X).

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

II) *Indirizzo dei beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici).*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

letteratura greca (L06C);

storia greca (L02A);

storia romana (L02B);

archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B).

a) Area della metodologia e delle tecniche:

archeologia industriale (L25C);

archeometria (B01B);

cartografia tematica e automatica (H05X);

fotogrammetria (H05X);

metodologia e tecnica della ricerca archeologica (L03B);

museologia (L25D);

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi (L04X);

rilievo urbano e ambientale (H11X);

storia dell'archeologia (L03B);

storia e tecnica del restauro (L25D);

topografia (H05X).

b) Area della preistoria e protostoria:

archeologia della preistoria e della protostoria (L01Y);

civiltà egee (L06B);

civiltà preclassiche (L01Y);

ecologia preistorica (L01Y);

etnografia preistorica dell'Africa (L01Y);

paleontologia umana (E03B);

paletnologia (L01Y);

preistoria e protostoria (L01Y);

preistoria e protostoria di una regione europea (L01Y);

preistoria e protostoria di una regione extraeuropea (L01Y);

protostoria europea (L01Y).

c) Area dell'archeologia classica:

antichità greche (L02A);

antichità pompeiane ed ercolanesi (L03B):

antichità romane (L02B);

archeologia della Magna Grecia (L03B);

archeologia delle province romane (L03B);

archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B);

archeologia e antichità egee (L06B);

civiltà dell'Italia preromana (L03A);

epigrafia greca (L02A);

epigrafia latina (L02B);

etruscologia ed archeologia italica (L03A);

metodologia e tecnica della ricerca archeologica (L03B);

numismatica greca e romana (L02C);

storia dell'archeologia (L03B);

storia dell'architettura antica (H12X);

storia dell'urbanistica antica e medievale (H12X);

storia economica e sociale del mondo antico (L02A);

storia economica e sociale del mondo antico (L02B);

topografia antica (L04X);

urbanistica del mondo classico (L04X).

d) Area dell'archeologia della tarda antichità e del Medioevo:

archeologia cristiana (L03C);

archeologia e storia dell'arte tardo antica (L03C);

archeologia medievale (L03D);

diplomatica (M12B);

epigrafia ed antichità cristiane (L03C);

esegesi delle fonti storiche medievali (M01X);

filologia latina medievale ed umanistica (L07B);

paleografia greca (M12B);

paleografia latina (M12B);

storia bizantina (L06D);

storia dell'arte bizantina (L25A);

storia dell'arte medievale (L25A);

storia medievale (M01X);

topografia medievale (L03D).

e) Area dell'archeologia orientale:

antichità copte (L05Y);

archeologia e storia dell'arte cinese (L05H);

archeologia e storia dell'arte del vicino oriente (L05F);
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale (L05W);
archeologia e storia dell'arte dell'India (L05W);
archeologia e storia dell'arte giapponese (L05H);
archeologia e storia dell'arte iranica (L05W);
archeologia e antichità etiopiche (L01Y);
archeologia fenicio punica (L05E);
assiriologia (L15A);
egittologia (L05Y);
epigrafia semitica (L14B);
filologia iranica (L13C);
filologia micenea (L06B);
filologia semitica (L14B);
ittitologia (L06A);
numismatica islamica (L02C);
storia del vicino oriente antico (L15B);
storia dell'arte musulmana (L05G).

Lo studente dovrà seguire quindici annualità scelte secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree che deve, però, includere almeno una annualità di ciascuna delle altre e quattro annualità da quella della metodologia e delle tecniche.

f) Area giuridica (comune a tutti gli indirizzi).
Legislazione dei beni culturali (N10X).

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

III) *Indirizzo dei beni mobili e artistici (storici - artistici - architettonici).*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):
storia medievale (M01X);
storia moderna (M02A);
storia contemporanea (M04X);
metodologia della storia dell'arte (L25D).

a) Area delle discipline di interesse generale:
antropologia culturale (M05X);
economia dei beni e delle attività culturali (P01B);
estetica (M07D);
museologia (L25D);
psicologia dell'arte (L25D);
semiotica delle arti (L25D);
sociologia dell'arte e della letteratura (M07D);
sociologia urbana e rurale (Q05D);
storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B);
storia della critica d'arte (L25D);
storia della musica (L27A);
storia della musica (L27B);
teoria e storia della scenografia (L26A);
storia della scienza (M08E);
storia della tecnica (M08E);
teoria del restauro (L25D).

b) Area del Medioevo:
storia dell'arte medievale (L25A);
istituzioni di storia dell'arte (L25A);
archeologia medievale (L03D);
epigrafia medievale (L03D);
filologia latina medievale ed umanistica (L07B);
iconografia e iconologia (L25A);
storia degli insediamenti tardo antichi medievali (L03D);
storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo (L25A);
storia dell'architettura medioevale (H12X);
storia dell'arte fiamminga e olandese (L25A);
storia bizantina (L06D);
storia dell'arte bizantina (L25A);
storia dell'arte copta (L05Y);
storia dell'arte musulmana (L05G);
storia della miniatura (L25A);
storia delle arti applicate e dell'oreficeria (L25B);
topografia medievale (L03D);
storia dell'arte di un'area regionale italiana nel Medioevo (Marche) (L25A).

c) Area dell'età moderna:
storia dell'arte moderna (L25B);
iconografia ed iconologia (L25B);
istituzioni di storia dell'arte (L25B);
storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B);
storia del giardino e del paesaggio (H12X);
storia dell'architettura moderna (H12X);
storia della miniatura (L25A);
storia delle arti applicate e dell'oreficeria (L25B);
storia dell'urbanistica moderna e contemporanea (H12X);
storia sociale dell'arte (L25B);
storia dell'arte regionale italiana in età moderna (Marche) (L25B).

d) Area dell'età contemporanea:
storia dell'arte contemporanea (L25C);
storia delle arti decorative ed industriali (L25C);
archeologia industriale (L25C);
storia dell'architettura contemporanea (H12X);
storia e critica del cinema (L26B);
teoria e tecnica del linguaggio cinematografico (L26B);
storia della città e del territorio (H12X);
storia dell'urbanistica moderna e contemporanea (H12X);

documentazione (M12A);

istituzioni di storia dell'arte (L25C);

storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25C).

e) Area delle tecniche:

archeometria (B01B);

topografia (H05X);

fotogrammetria (H05X);

informatica generale (K05B);

informatica applicata (K05B);

museografia (H10C);

storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25C);

storia delle tecniche artistiche (L25D);

storia e tecnica della fotografia (L26B);

telerilevamento (H05X);

cartografia (M06A);

teoria del restauro (L25D);

storia e tecnica del restauro (L25D).

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano di studio coerente fondato sulla tematica di una delle aree del Medioevo, dell'età moderna e dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre aree suddette, quattro discipline dall'area di interesse generale e due discipline dall'area delle tecniche.

f) Area giuridica (comune a tutti gli indirizzi).

Legislazione dei beni culturali (N10X).

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 6 settembre 1999

Il rettore: BO

99A7875

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 settembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0406
Yen giapponese	112,08
Dracma greca	326,55
Corona danese	7,4321
Corona svedese	8,5785
Sterlina	0,64100
Corona norvegese	8,1830
Corona ceca	36,356
Lira cipriota	0,57803
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,01
Zloty polacco	4,2593
Tallero sloveno	196,3091
Franco svizzero	1,6049
Dollaro canadese	1,5363
Dollaro australiano	1,6168
Dollaro neozelandese	1,9929
Rand sudafricano	6,3336

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7958

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rastinon»

Con decreto n. 800.5/R.M.347/D398 del 2 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

RASTINON 40 compresse 500 mg - A.I.C. n. 012116012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Pharma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A7935

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cormelian»

Con decreto 800.5/R.M.3/D399 del 2 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

CORMELIAN 30 capsule 100 mg - A.I.C. n. 023520024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A7936

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Enzo Badioli», in Roma

Con decreto ministeriale 30 agosto 1999 è accolta l'istanza di riconoscimento giuridico presentata dalla fondazione «Enzo Badioli», con sede in Roma.

99A7934

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26836 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Siracusa, per un massimo di 160 dipendenti, per il periodo dal 21 maggio 1995 al 2 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1995 con decorrenza 21 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26838 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratti & Milano, con sede in Torino e unità di Brà, frazione Bandito (Cuneo), per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26839 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, con sede in Napoli e unità di Battipaglia (Salerno), per un massimo di 38 dipendenti e Castellamare di Stabia (Napoli), per un massimo di 6 dipendenti, per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1998 con decorrenza 1° dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26840 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.L.A. costruzioni generali, con sede in Napoli e unità di: Calcinato - Ponte S. Marco (Brescia), per un massimo di 14 dipendenti; Cellole (Caserta), per un massimo di 2 dipendenti; Cosenza (Deposito ferroviario), per un massimo di 13 dipendenti; Fiume Basento (Matera), per un massimo di 22 dipendenti; Muro Lucano-Baragiano-Potenza zona ferr. (Potenza), per un massimo di 11 dipendenti; Napoli uffici di sede, Napoli, via Stadera-Lufrano lago Patria (Napoli), per un massimo di 22 dipendenti; Perugia, casa circondariale, per un massimo di 8 dipendenti; Rovereto (Trento), per un massimo di 17 dipendenti; Serino e Calitri (Avellino), per un massimo di 18 dipendenti; Terni, per un massimo di 2 dipendenti; uffici di Roma per un massimo di 41 dipendenti, per il periodo dal 9 novembre 1998 all'8 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1998 con decorrenza 9 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26841 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. (in liquidazione), con sede in Collesalvetti, frazione Guasticce (Livorno), e unità di Guasticce (Livorno), per un massimo di 105 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1999 con decorrenza 4 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26842 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, dal 26 febbraio 1999 Euridea S.p.a., con sede in Basiglio (Milano) e unità di Civitavecchia (Roma), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1° settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1998 con decorrenza 2 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26843 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondedile costruzioni, con sede in Napoli e unità di uffici di Roma, per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 9 novembre 1998 all'8 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 9 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26844 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Pomezia (Roma), per un massimo di 39 dipendenti, per il periodo dal 29 giugno 1998 al 28 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1998 con decorrenza 29 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26845 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Virgilio (Mantova), per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 18 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26846 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Cremona, per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 7 dicembre 1998 al 6 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1999 con decorrenza 7 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26847 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Fonte Vivo (Parma), per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 2 novembre 1998 al 1º maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1998 con decorrenza 2 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26848 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Casalnuovo (Napoli), per un massimo di 73 dipendenti, per il periodo dal 14 settembre 1998 al 13 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1998 con decorrenza 14 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26849 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Podenzano (Piacenza), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1999 con decorrenza 22 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26851 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fater, con sede in Pescara e unità di S. Palomba - Pomezia (Roma), per un massimo di 108 dipendenti, per il periodo dall'11 luglio 1998 al 10 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1998 con decorrenza 11 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26852 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Ugo Mursia editore, con sede in Milano e unità di Vignate (Milano), per un massimo di 4 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 1° settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26856 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selene Calabria, con sede in Pellaro e unità di Zona industriale S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 18 dicembre 1998 al 17 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1999 con decorrenza 18 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26857 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texal, con sede in Macomer (Nuoro) e unità di Macomer (Nuoro), per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 20 aprile 1998 al 19 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1998 con decorrenza 20 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26858 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Nuova Tessitura Mompiano, con sede in Suni (Nuoro) e unità di Suni (Nuoro), per un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 2 febbraio 1999 al 1° agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1999 con decorrenza 2 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26861 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Knipping Italia, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Rozzano (Milano), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 9 novembre 1998 all'8 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1997 con decorrenza 9 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26862 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. Erre Como, con sede in Turate (Como) e unità di Turate (Como), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1999 con decorrenza 1º febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26863 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scac Sud, con sede in Manoppello (Pescara) e unità di stabilimento di Santo Spirito (Bari), per un massimo di 29 dipendenti, per il periodo dal 23 novembre 1998 al 22 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1998 con decorrenza 23 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26864 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.T., con sede in Massafra (Taranto) e unità di Cantieri Belleli Offshore (Taranto), per un massimo di 70 dipendenti, e uffici Massafra (Taranto), per un massimo di 54 dipendenti, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 11 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26865 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telegyr Systems (Italia), con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano), per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1999 con decorrenza 18 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26866 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano & C., con sede in Salerno e unità di Salerno, per un massimo di 130 dipendenti, per il periodo dal 1º gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1999 con decorrenza 1º gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A7787

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 127 del 3 settembre 1999, ha nominato il dott. Casimiro Pratola, segretario generale dell'ente, in sostituzione del dott. Fausto Camillini, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8 della stessa legge n. 580/1993.

99A7876

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 26 agosto 1999).

All'art. 8 del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato a pag. 6, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* in corrispondenza del punto «1», dove è scritto: «I regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano l'organizzazione dell'Istituto con la *revisione* di non più di tre dipartimenti, ...», leggasi: «I regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano l'organizzazione dell'Istituto con la *previsione* di non più di tre dipartimenti, ...».

99A7937

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle politiche agricole 21 maggio 1999 recante: «Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Capalbio" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 2 giugno 1999).

All'art. 4 dell'annesso al decreto citato in epigrafe, alla pag. 15, seconda colonna, al trentacinquesimo rigo della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la tipologia «rosato» è stato indicato in: «... *11,00%* vol. ... » anziché in: «... *10,00%* vol. ...».

99A7938

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 agosto 1999 concernente: «Istituzione dell'Università degli studi di Foggia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1999).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, alla pag. 36 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* in corrispondenza della prima colonna, al rigo 44 dove è scritto: «... corso di diploma universitario in viticoltura enologia, ...», leggasi: «... corso di diploma universitario in viticoltura *ed* enologia, ...».

99A7939

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035